**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66**

**Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con**

**disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),**

**della legge 13 luglio 2015, n. 107.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34,76, 87 e 117 della

Costituzione;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone

con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13

dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla

condizione delle persone con disabilita'»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in

particolare l'articolo 14;

Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180 e

181, lettera c);

Vista la legge 5 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed

integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e

successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie

delle minorazioni e malattie invalidanti» ed in particolare

l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante

approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita'

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante

«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante

«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in

particolare l'articolo 20;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni

urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare

l'articolo 19;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle

citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni»;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: «Disposizioni in

materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave

prive del sostegno familiare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge

22 luglio 1975, n. 382»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994

recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle

unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.

275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino

degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino degli

istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.

133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;

Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della

disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della

sanita', approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della

sanita' il 22 maggio 2001;

Considerato che l'articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge n.

107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti

legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e

alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di

istruzione;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l, comma 181,

lettera c), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare,

sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, anche

il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione

scolastica conseguente alle innovazioni introdotte dal presente

decreto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella

seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I   
Principi generali

Art. 1

Principi e finalita'

1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le

studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi

e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate

allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del

diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella

prospettiva della migliore qualita' di vita;

b) si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale,

nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche,

nonche' attraverso la definizione e la condivisione del progetto

individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e

privati, operanti sul territorio;

c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita'

scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e

responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse

e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia,

nonche' delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei

processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano

esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia,

alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola

secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della

scuola secondaria di secondo grado con disabilita' certificata ai

sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di

promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e

alla formazione.

2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e

la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale

parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14

della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente

decreto.

Capo II   
Prestazioni e indicatori di qualita' dell'inclusione scolastica

Art. 3

Prestazioni e competenze

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della

normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni

per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui

all'articolo 2, comma 1.

2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione

scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il

sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e

all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli

alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2,

comma 1;

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo,

tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il

riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e

bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita'

certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale,

fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo

19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive

modificazioni;

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei

collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo

svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo

professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini,

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,

nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna

istituzione scolastica;

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema

nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al

numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni,

delle studentesse e degli studenti con disabilita' accolti ed alla

relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per

l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche

apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e

successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri

di riparto dell'organico del personale ATA.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita' su

tutto il territorio nazionale della definizione dei profili

professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia

e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei

collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),

del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici

percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti

assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della

contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a

legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze

previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile

2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse

disponibili:

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per

l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione

del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori

scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente

decreto;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come

garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5

febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle

competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonche'

dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112;

c) l'accessibilita' e la fruibilita' degli spazi fisici delle

istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1,

lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2,

comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1,

lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni

e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' dei

sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari

per l'inclusione scolastica.

Art. 4

Valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica e'

parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni

scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei

protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di

autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione

scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli

indicatori per la valutazione della qualita' dell'inclusione

scolastica sulla base dei seguenti criteri:

a) livello di inclusivita' del Piano triennale dell'offerta

formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione,

individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione,

istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in

funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei

bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli

studenti;

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti

nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei

processi di inclusione;

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione

delle competenze professionali del personale della scuola incluse le

specifiche attivita' formative;

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione

dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle

studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento

delle differenti modalita' di comunicazione;

f) grado di accessibilita' e di fruibilita' delle risorse,

attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo

adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Capo III   
Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione  
scolastica

Art. 5

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. La domanda per l'accertamento della disabilita' in eta'

evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata

dal presente decreto, e' presentata all'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni

dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente

comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1

riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui

alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico

legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici

specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria

infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute

del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente

specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati

dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo

19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n.

295 del 1990.»;

b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilita'

delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle

studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto un

profilo di funzionamento secondo i criteri del modello

bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del

Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata

dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della

formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della

legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche' per la predisposizione del

Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi

funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal

presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione

multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica

24 febbraio 1994, composta da:

a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute

della persona;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapista della riabilitazione;

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di

competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente

decreto:

a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione

del Progetto Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia

delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per

l'inclusione scolastica;

c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o

del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello

studente con disabilita', nonche' con la partecipazione di un

rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato

preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a

partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' trasmettono la

certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione

multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione

scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo

di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i

Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del

lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per

gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio

permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del

presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da

adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:

a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della

certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, secondo la

Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei

Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo

di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

Capo IV   
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6

Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della

legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale

sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la

collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto

individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni

scolastiche.

Art. 7

Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,

dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le

seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio

sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo

individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal

consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei

soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure

professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione

scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il

bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con

disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di valutazione

multidisciplinare;

b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo

di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un

ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della

socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,

dell'orientamento e delle autonomie;

d) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in

relazione alla programmazione individualizzata;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento

dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei

soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi

previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento,

a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di

nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel

passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento

fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola

di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno

scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e

apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Piano per l'inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione

del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per

l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato

delle risorse, compresi il superamento delle barriere e

l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche'

per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della

qualita' dell'inclusione scolastica.

2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse

finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 9

Gruppi per l'inclusione scolastica

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni

Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro

interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione

e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39

e 40 della presente legge, integrati con le finalita' di cui alla

legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla

continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai

percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la

realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della

scuola.

2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo

delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la

partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli

Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita'

maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo

dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di funzionamento,

la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per

il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto

previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito

l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito

presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1,

comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' istituito il Gruppo

per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT e' composto da un

dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti

scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola

dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo

ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di

quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e

formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e

programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli

interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul

territorio, il GIT e' integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilita'

nel campo dell'inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

7. Le modalita' di funzionamento, la sede, la durata, nonche'

l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione

scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio

permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di

lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti

curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,

nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio

di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e

presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il

collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per

l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe

nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il

GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei

genitori e delle associazioni delle persone con disabilita'

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione

scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il

GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul

territorio.».

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

indica modalita' di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono

azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la

promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed

uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Art. 10

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente

decreto:

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei

singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo

ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa

la scuola dell'infanzia;

b) il GIT, in qualita' di organo tecnico, sulla base del Piano

per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi

individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi

dai singoli dirigenti scolastici, nonche' sentiti questi ultimi in

relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o

studente con disabilita' certificata, verifica la quantificazione

delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e

formula una proposta all'USR;

c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico

dell'autonomia per i posti di sostegno.

Art. 11

Sezioni per il sostegno didattico

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della

legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di

istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti

per il sostegno didattico.

Capo V   
Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella  
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Art. 12

Corso di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico

nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle

bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilita'

certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si

consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale

per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi

universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12

crediti formativi universitari;

b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nelle quali sono

attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione

Primaria;

c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in ragione delle

esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e

formazione;

d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova

predisposta dalle universita'.

3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della

laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari

relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti

nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,

possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari

eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in

relazione ad insegnamenti nonche' a crediti formativi universitari

ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di

tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 e' titolo

per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e

della scuola primaria.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della

legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le

modalita' attuative e quelle organizzative del corso di

specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita'

di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i crediti

formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di

specializzazione.

Capo VI   
Ulteriori disposizioni

Art. 13

Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui

all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono

garantite le necessarie attivita' formative per la piena

realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito

delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del

piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta

formativa, individuano le attivita' rivolte ai docenti, in

particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e

bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilita'

certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche,

metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli

studi individualizzati.

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse

disponibili, anche le attivita' formative per il personale ATA al

fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le

competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e

sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il

personale ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette

iniziative formative.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei

dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e

gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Art. 14

Continuita' del progetto educativo e didattico

1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini,

le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilita'

certificata e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per

l'inclusione e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena

attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico

propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche

attivita' di sostegno didattico, purche' in possesso della

specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,

commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui

al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse

della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della

studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia,

ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno

didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle

lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico

successivo, ferma restando la disponibilita' dei posti e le

operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche'

quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107

del 2015. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni

al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica

istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

4. Al fine di garantire la continuita' didattica durante l'anno

scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 15

Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca l'Osservatorio permanente per

l'inclusione scolastica, che si raccorda con l'Osservatorio nazionale

sulla condizione delle persone con disabilita'.

2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i

seguenti compiti:

a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse

e degli studenti con disabilita' certificata a livello nazionale e

internazionale;

b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;

c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del

progetto individuale di inclusione;

d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione

metodologico-didattica e disciplinare;

e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione

scolastica.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e' presieduto dal Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o da un suo

delegato, ed e' composto dai rappresentanti delle Associazioni delle

persone con disabilita' maggiormente rappresentative sul territorio

nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonche'

da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni

scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'

e della ricerca.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di

funzionamento, incluse le modalita' di espressione dei pareri

facoltativi di cui al comma 2, lettera e), nonche' la durata

dell'Osservatorio di cui al comma 2.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio

scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,

individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle

bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e

agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della

frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di

lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie

certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso

delle nuove tecnologie.

2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle

risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di

inclusione scolastica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province

Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le

relative norme di attuazione.

Art. 18

Abrogazioni e coordinamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati:

a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

2. Le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del

decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 1, si

applicano anche alle commissioni di cui al comma 1-bis dell'articolo

4 della legge n. 104 del 1992, introdotto dal presente decreto.

3. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre

2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128, le parole «le diagnosi funzionali», ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: «i Profili di funzionamento».

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la medesima procedura

individuata dal citato articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n.

104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche

tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto, al regolamento

adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. Fino all'entrata in vigore del

regolamento di cui al periodo precedente continua ad avere efficacia

il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca n. 162 del 2016.

Art. 19

Decorrenze e norme transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento

sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5,

all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla

medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio

1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti

delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di

handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79,

e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita' di

valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3,

del presente decreto.

3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del

1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono

istituti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° gennaio 2019.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15

della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del

presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017.

Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2

e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della

legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente

decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nelle more

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3

dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo

articolo dall'anno scolastico 2019/2020.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere

dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del

medesimo articolo; a decorrere dal predetto anno accademico, non

possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento

della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico alle

bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli

alunni della scuola primaria con disabilita' certificata, come

disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono

svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito

dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di cui

all'articolo 10 del presente decreto, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d)

e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie

disponibili.

3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica di cui

all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal

presente decreto, nonche' ai componenti dell'Osservatorio permanente

per l'inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennita',

gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Il personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del GLIR e

del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita' didattica o di

servizio.

4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari ad euro

15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202,

della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.